



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.114

OGGETTO:

Gestione riscossione coattiva entrate comunali. Affidamento alla società ICA s.r.l. fino al 31/12/2022.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giovanni DI ROSARIO**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Gestione riscossione coattiva entrate comunali. Affidamento alla società ICA s.r.l. fino al 31/12/2022.**

Con determinazione n. 142 del 10 maggio 2017 di autorizzazione a contrattare, il Comune di Santena ha avviato la procedura per indire la gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone osap, della gestione globale del ciclo delle violazioni del codice della strada, dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate comunali per i servizi scolastici ed altre entrate comunali, del recupero evaso iuc annualità 2015/2020. L'importo complessivamente stimato del predetto affidamento è stato determinato in € 470.000,00, con durata dalla data di aggiudicazione e sino al 31 dicembre 2022.

Con la predetta determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il capitolato speciale ed il disciplinare di gara del predetto affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. N. 94546-2017 in data 23/05/2017, sulla GURI n.60 in data 26/05/2017, sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni di Rivoli e di Santena, sulla Gazzetta Aste ed Appalti, sul quotidiano nazionale La Repubblica e su n.2 quotidiani regionali, La Repubblica e La Stampa.

Nel termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 27.06.2017 alle ore 12,00, è pervenuta unicamente l'offerta della società: **ICA SRL - Via Lungo Tevere Flaminio 79 - 00196 ROMA (RM) P.IVA 01062951007 – C.F. 02478610583.**

Con determinazione dirigenziale della Città di Rivoli n. 668/2017 la Centrale Unica di Committenza, istituita a seguito della stipula della convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della Società ICA S.r.l. e sono state approvate le operazioni di gara.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Area Servizi di Direzione e di Staff della Città di Santena n. 241 del 7/8/2017, infine, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla società I.C.A. s.r.l. di Roma c.f. 02478610583, previo espletamento delle comunicazioni previste dall'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 ed esecuzione delle verifiche, nei confronti della società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e sul possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Con comunicazione del 4 agosto 2017 prot. n. 9323 la Società aggiudicataria ha prodotto la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, partecipazione e aggiudicazione dei servizi oggetto di gara.

Richiamato l'art. 18 del capitolato d'appalto che, in ordine alla riscossione coattiva, prevede quanto segue:

“Art. 18 - eventuale gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate del comune



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

1. *La riscossione coattiva dei crediti tributari comunali è svolta con le modalità di seguito specificate, con distinzione tra le attività eseguite dal Comune e quelle eseguite dalla aggiudicataria stessa:*

- *Il Comune ed il Concessionario si scambiano i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità, per decorso dei termini di pagamento, siano essi riferiti ad avvisi di accertamento, avvisi di pagamento ovvero ad ogni altro atto impositivo, in formato XML ovvero in altro formato leggibile quali ad es. excel, access, R290 ecc;*
- *Il Concessionario provvede alla lavorazione ai fini dell'importazione della banca dati nel gestionale. A seguito della creazione della banca dati dà avvio ad un'attività di bonifica grazie ad un incrocio delle banche dati a disposizione;*
- *Il Comune esamina le posizioni morose presenti nella banca dati e le bonifica ulteriormente, se necessario, avendone la gestione quotidiana;*

2. *Il Concessionario provvede alla riscossione coattiva **se incaricato** a tal fine dall'Amministrazione Comunale :*

2.1. *tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite lo svolgimento del servizio di esecuzione delle procedure di iscrizione/cancellazione di fermo amministrativo su beni mobili registrati, ipoteca immobiliare e pignoramento mobiliare e immobiliare disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910, come successivamente modificato ed integrato e/o con le modalità consentite dalle disposizioni legislative vigenti. La riscossione coattiva delle somme risultanti a debito è attuata anche secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e successive modifiche, in quanto compatibili, come stabilito dall'art. 4, comma 2-sexies del D.L. 209/2002, legge di conversione n. 265/2002;*

2.2. *alla formazione dei ruoli coattivi contenenti gli importi non pagati in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, nonché alla notifica delle relative cartelle esattoriali e/o di pagamento con le modalità di legge;*

3. *In caso di mancato recupero, il Concessionario fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l'impossibilità di recuperare il credito;*

4. *Il Concessionario garantisce la gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio;*

5. *Il Concessionario, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve provvedere all'allestimento di uno sportello informativo, ovvero di un numero di assistenza telefonica, onde consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto diretto (tutti i giorni feriali escluso il sabato, nelle ore d'ufficio), con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti;*

6. *Il Concessionario dovrà garantire uno o più accessi alla procedura informatica utilizzata, dal quale consentire al Comune, in qualsiasi momento, la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche di ogni contribuente, nonché lo stato di riscossione e delle procedure esecutive:*

6.1. *possibilità di accesso alle informazioni sullo stato delle singole pratiche, con il dettaglio dei dati anagrafici, nonché quelli relativi alla posizione debitoria e le diverse fasi di riscossione, con possibilità*



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

di ricerca tramite codice fiscale e per via di ubicazione dell'oggetto dell'imposta e con possibilità di effettuare puntuali ricerche in merito alle diverse tipologie di imposta/tassa od entrata extratributaria, e di estrarre statistiche con possibilità di effettuare una contabilità degli incassi derivanti dalla gestione delle attività di recupero coattivo;

- 6.2. possibilità di effettuare, in ogni momento, puntuali ricerche in merito allo stato di riscossione delle tipologie di tributi/entrate ed alle relative fasi di riscossione già messe in atto, e di estrarre statistiche con possibilità di effettuare contabilizzazione degli incassi derivanti dalla gestione del coattivo ed una rendicontazione degli insoluti;*
- 7. In attesa dell'entrata in vigore degli obblighi previsti dal D.L. 193 del 2016 in materia di riscossione, il Concessionario potrà procedere alla riscossione delle somme mediante proprio conto corrente postale, conto corrente bancario e potrà attivare qualsiasi altro sistema telematico ed on-line previo accordo con il Comune;*
- 8. Il Concessionario dovrà produrre apposita rendicontazione periodica degli incassi effettuati, recante i riferimenti al carico originario e dovrà effettuare il riversamento delle somme riscosse al netto delle competenze;*
- 9. E' onere del Concessionario porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine”.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2017 avente ad oggetto: “D.L. n.193 DEL 2016 art. 2 e s.m.i. - delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia Riscossione Entrate - per la riscossione coattiva”;

Rilevato che:

- la riscossione coattiva delle entrate comunali può essere svolto con due modalità: attraverso il ruolo coattivo, precluso per legge a tutti i soggetti diversi dall'Agente della Riscossione, e attraverso l'ingiunzione fiscale di cui i Comuni o tutte le Società iscritte all'albo della Riscossione possono servirsi;
- l'emanazione del D.L. n. 193/2016 ha rimesso ai singoli enti la decisione relativa alle modalità di riscossione che nel caso di specie possono riguardare una delle seguenti opzioni:
 - affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione;
 - affidamento dell'attività ad una Società esterna (iscritta all'Albo dei soggetti riscossori), che procede ai sensi del Regio Decreto 639/1910.
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidata negli anni ad Equitalia S.p.A., ora Agenzia della Riscossione, si è rivelata particolarmente lenta, e ha condotto a risultati inferiori rispetto alle aspettative iniziali dell'Amministrazione Comunale, sia in ordine agli incassi, sia in relazione ai tempi e modalità di rendicontazione della gestione;
- è intenzione dell'Amministrazione sperimentare altre modalità giuridicamente consentite per un recupero più efficace e tempestivo dei crediti dell'Ente;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'articolo 52 del D. Lgs. nr. 446/1997 prevede diverse forme e soggetti a cui poter affidare la riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali per le quali gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di addivenire al pagamento nel termine loro assegnato;
- i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. nr.446/1997 e oggi in virtù dell'articolo 7, co 2, lettera gg-quater) del D.L. nr. 70/2011, come convertito in Legge nr. 106/2011 e modificato con Legge nr. 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle entrate e che in tal caso l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. nr. 639/1910, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II° del D.P.R. nr. 602/1973;
- il Comune di Santena non ha al proprio interno le risorse umane sufficienti e i sistemi informatici adeguati per poter svolgere direttamente ed autonomamente, in maniera efficace, l'attività di riscossione coattiva delle varie entrate comunali;
- l'attività di riscossione richiede infatti particolari conoscenze e strutture che rendono necessario preferibile l'affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. nr. 446/1997;
- l'art. 18, comma 2 del capitolato d'appalto ha quindi riservato al Comune di Santena la facoltà di affidare alla società aggiudicataria dell'appalto, mediante procedura negoziata, anche l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, secondo le modalità stabilite negli atti di gara e nel preventivo offerto dalla società aggiudicataria (ICA s.r.l.);

Rilevato che:

- l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva alla società ICA s.r.l. ha come obiettivo prioritario la velocizzazione delle procedure di riscossione e l'incasso degli importi accertati e iscritti a bilancio nella gestione dei residui, anche alla luce dei rilievi operati dalla Corte dei Conti ai Comuni in merito alla datazione degli stessi;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per fronteggiare l'esigenza di incrementare le entrate del Comune alla luce dei progressivi tagli ai trasferimenti da parte dello Stato;
- il procedimento ingiuntivo ex R.D. 630/1910 è uno strumento celere di recupero dei crediti degli enti pubblici;

Considerato che:

- la società ICA in data 11/10/2017 ha formulato la propria offerta relativa alla gestione del procedimento di riscossione coattiva e pre-coattiva delle entrate comunali;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- tale preventivo risulta essere congruo se comparato gli aggi applicati da Agenzia Riscossione delle Entrate e la metodologia di gestione assicura certezza e tempestività nella redazione dei singoli provvedimenti che compongono la procedura esecutiva (notifica della intimazione di pagamento, emissione fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.) a differenza di Agenzia Riscossione delle Entrate che nell'ultimo periodo ha notificato cartelle esattoriali relative a violazioni del codice della strada a distanza di anni della trasmissione del ruolo, obbligando il Comune di Santena, ente creditore ad emettere provvedimenti di sgravio per evitare condanna a rifondere le spese di giudizio nei procedimenti di ricorso e/o opposizione.

Evidenziato inoltre che i servizi affidati alla Società Ica S.r.l, per il periodo di concessione finora trascorso, sono stati effettuati con soddisfazione e buon esito per il Comune di Santena ed hanno consentito di verificare la correttezza e le capacità organizzative della concessionaria ed in particolare:

- la puntualità dei versamenti del dovuto;
- la volontà e la capacità di dirimere direttamente le controversie con i debitori;
- la disponibilità ad accertamenti in contraddittorio con i debitori ed a fornire chiarimenti sulle applicazioni dei tributi e tariffe in modo diretto;
- la corretta ed efficiente esecuzione del servizio, rispettosa delle problematiche locali e delle esigenze esposte dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che:

- la suddetta società è dotata di esperienza e personale (compresi ufficiali di riscossione), di avanzati strumenti software, oltreché di proprio ufficio legale e possiede i requisiti previsti dalla legge per la gestione della riscossione coattiva;
- per le motivazioni sopra esposte, è opportuno e conveniente per il Comune di Santena affidare, fino al 31/12/2022 (scadenza dell'appalto) il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, relativa al recupero coattivo relativo alle entrate derivanti da: servizi scolastici, codice strada, tributi minori ed entrate varie, con espressa esclusione in questa fase, della riscossione coattiva dei tributi locali maggiori (IMU, TASI, TARI), fino a diversa determinazione dell'Ente.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale, previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- 2) di affidare alla società **ICA Societa Unipersonale srl**, con sede legale di Roma Lungotevere Flaminio 76; il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali derivanti da servizi scolastici, codice strada e tributi minori ed entrate varie, fatta eccezione, in questa fase, per la riscossione coattiva dei tributi locali maggiori (IMU, TASI, TARI) in quanto alcune fase gestionali riguardanti i predetti tributi risultano oggetto di precedenti appalti, aggiudicati ad altre società di riscossione e non ancora conclusi;
- 3) di dare atto che il compenso dovuto alla Società Ica s.r.l. è determinato sulla base dell'offerta economica, pervenuta in data 11 ottobre 2017 (prot. 11681), che prevede l'aggio massimo del 7% calcolato sugli importi effettivamente incassati;
- 4) di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:
 - a. offerta gestione riscossione coattiva delle entrate datata 11/10/2017 prot. n. 11681;
 - b. oneri di riscossione Agenzia Riscossione Entrate – estratto dal sito in data 16/10/2017.
- 5) di dare atto che con successivi provvedimenti degli organi collegiali e/o dei Responsabili dei servizi interessati verranno stabilite le modalità di gestione della entrata e della spesa, secondo i criteri di formazione del bilancio annuale e pluriennale del Comune di Santena.
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla ditta affidataria dl servizio per gli ulteriori adempimenti di competenza, a termine di quanto previsto all'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000;
- 7) di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 – Capo II – è l'Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente Servizi Amministrativi e Legali.
- 8) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.